



**STATUTO DEL CLUB SUBACQUEO SESTRI LEVANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**Il presente statuto modifica il precedente depositato presso il notaio Francesco Giampetruzzi raccolta n. 6082 repertorio n. 53931 registrato a Chiavari il 19/04/2005 e non interrompe la continuità dell' associazione.**

**Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva dilettantistica di pescatori denominata "Club Subacqueo Sestri Levante Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Sestri Levante via Portobello n 6. L'eventuale variazione di indirizzo, purché nello stesso comune potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria
2. Il simbolo della associazione è costituito dal logo raffigurante una cernia stilizzata.



**Articolo 2 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo quanto disciplinato dall'articolo 25 dello Statuto.

**Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione CLUB SUBACQUEO SESTRI LEVANTE è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per oggetto sociale:  
l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline dello sport subacqueo, in particolare l'agonismo in apnea (pesca in apnea – apnea – safari fotosub – foto sub ecc..) ed in generale tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee alla quale si affilia.  
L'associazione può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti, le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dalla assemblea degli associati.  
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L'Associazione potrà offrire ai soci, nella sede e con le attrezzature adeguate, le attività logistiche, di esercitazione, ricreative ed educative connesse alle finalità istituzionali della associazione nel limite delle risorse disponibili.
3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. L'affiliazione dovrà essere sottoposta al voto della assemblea ordinaria.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; per il raggiungimento degli scopi associativi si deve avvalere esclusivamente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali L'Associazione vorrà affiliarsi.
6. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni nazionali e internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.

**Articolo 4 Soci – Tesserati**

All' interno della Associazione possono coesistere:

Il Socio Tesserato che tramite l'associazione pratica attività sportiva anche agonistica

Il Socio non tesserato che non pratica attività sportiva anche agonistica

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione. La domanda di ammissione deve essere presentata e approvata dal Consiglio Direttivo l'eventuale giudizio di non ammissione è insindacabile e dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato.
3. Sono previste tre categorie di Soci:
  - Soci fondatori  
sono i soci che hanno costituito l'associazione Club Subacqueo Sestri Levante Associazione Sportiva Dilettantistica come da atto depositato presso il notaio Francesco Giampetruzzi raccolta n. 6082 repertorio n. 53931 registrato a Chiavari il 19/04/2005;
  - Soci ordinari  
sono i soci che partecipano alle attività della associazione accettandone lo statuto ed i regolamenti;
  - Soci onorari  
sono i soci a cui siano riconosciuti particolari meriti, servizi o benemeritenze, sono nominati dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.
6. La quota associativa è annuale ed è stabilita dal Consiglio Direttivo, tramite verbale, all'inizio di ogni anno solare; la quota fissata dovrà essere versata dai soci al tesoriere in carica. I soci onorari e soci sostenitori sono esonerati dal versamento della quota associativa.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. I soci minorenni vengono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio e ne esercita il diritto di voto.

1. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, con l'unico vincolo, per i soci ordinari e sostenitori di avere una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno due anni.
2. L'essere socio comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed enti di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale.
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
4. I soci non devono svolgere nessuna attività in nome o per conto della Associazione senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci.
5. Il socio che ricopre un incarico negli organi sociali, deve essere presente alle riunioni o, se impossibilitato, giustificare la assenza; tre assenze non giustificate, anche non continuative determinano la decadenza dall'incarico. Il socio fruitore delle attrezzature e della logistica che per tre

- volte, anche non consecutive, non rispetti i turni o gli eventuali impegni deliberati dal Consiglio Direttivo senza darne giustificazione, perde il diritto a tali utilizzi.
6. Il socio deve mettere a disposizione, per quanto possibile, le attrezzature personali per la organizzazione e lo svolgimento delle attività della associazione, approvate dal Consiglio Direttivo e/o dalla assemblea, senza pretendere di riceverne alcun rimborso.
  7. Il socio deve sempre rispettare l'ambito e i limiti fissati dal proprio brevetto ed in modo assoluto per le attività sociali.
  8. Il socio deve essere coperto da idonea assicurazione personale per le attività svolte per conto della associazione, qualora la stessa non sia compresa nella quota annua di iscrizione alla Associazione,
  9. Il socio, in caso di controversie, deve collaborare con il Collegio dei Probiviri, rispettandone le decisioni.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; la radiazione dovrà essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata;
  - c) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
  - d) morte del socio;
  - e) mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera b) del comma 1, potrà essere impugnato dal socio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata innanzi alla assemblea dei soci che dovrà essere convocata e pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, l'esito della delibera sarà comunicato al Presidente della Associazione e al socio ricorrente.
3. Nel caso di cui al punto e) mancato versamento della quota, il Consiglio direttivo si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno, redige un elenco dei soci morosi, invia loro a mezzo lettera o mail con ricevuta di consegna un sollecito per regolarizzare la quota entro trenta giorni e avvisa che in caso di mancato pagamento inizierà l'iter di espulsione dalla associazione. Decorsi i trenta giorni, se il socio non sana la posizione il Consiglio direttivo delibera la espulsione e ne da comunicazione all'interessato. La decadenza del socio per i motivi di cui alla lettera e) del comma 1, potrà essere impugnata dal socio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata innanzi alla assemblea dei soci che dovrà essere convocata e pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, l'esito della delibera assembleare sarà comunicato al Presidente della Associazione e al socio ricorrente. In caso di mancato ricorso il socio decaduto dal libro soci.
4. L'associato radiato non può essere più ammesso.
5. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

#### **Articolo 7 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea generale dei soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Probiviri;
  - e) La Commissione elettorale;

#### **Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno cinque soci e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno un quinto degli associati in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) dal Collegio dei Proviviri;
8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La partecipazione alla assemblea è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), il voto può essere espresso purchè sia possibile verificare la identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite di volta in volta dall'organo amministrativo con la convocazione della assemblea
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro un mese dalla chiusura dell'anno sociale.

#### **Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, per particolari motivi, può permettere a soggetti non soci, di presenziare alle assemblee.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione ogni 4 anni, a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8 co. 7.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.
4. A discrezione del Presidente le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 consiglieri nomina al proprio interno un Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3. Il consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti dello stesso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
7. E' fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche, sia nell'ambito della medesima disciplina sportiva, sia nell'ambito di diverse discipline affiliate al medesimo ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
10. I soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non possono intervenire.
11. Il Consiglio Direttivo nomina annualmente un Direttore Sportivo che ha il compito di coordinare l'attività agonistica della associazione; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di incaricare uno o più soci per lo studio di particolari settori di attività.
12. Il membro del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive sia assente ingiustificato decadrà automaticamente dall'incarico ed al suo posto verrà nominato il primo escluso nella graduatoria elettorale, ciò senza che sia dovuta nessuna comunicazione e senza possibilità di ricorso.

### **Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

### **Articolo 15 - Dimissioni**

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a. ratificare le domande di ammissione dei soci;
  - b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - c. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché la assemblea straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 7;

- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio dei Probiviri;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

#### **Articolo 18 - Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il Segretario**

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 20 - Il tesoriere**

1. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21 - Collegio dei probiviri**

1. E' composto da tre membri, più un supplente, eletti dalla assemblea ordinaria ( elezione delle cariche sociali) tra di essi verrà scelto il Presidente del Collegio. Il Collegio resta in carica per quattro anni. Il Collegio decide, senza formalità ed inappellabilmente, sui ricorsi che ciascun Socio può presentare circa pretese violazioni delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli organi Sociali. Lo stesso Collegio decide altresì sui contrasti che dovessero insorgere tra gli organi Sociali, tra questi ed i Soci o tra i Soci stessi. Se necessario il Collegio, all'unanimità, può chiedere al Presidente dell'Associazione, che ha l'obbligo di provvedervi, di convocare L'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il Consiglio dei Probiviri per ogni questione e vertenza deve essere investito con lettera raccomandata indirizzata al Presidente dello stesso, nella quale, pena l'inammissibilità, sono contenuti tutti i motivi della questione o vertenza. In caso di conflitto di interessi di uno dei membri in carica per la vertenza in atto, dovrà essere sostituito dal membro supplente.

#### **Articolo 22- Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale; essa ha il compito di preparare e di curare l'elezione e la proclamazione degli eletti, della commissione elettorale non possono far parte i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.

#### **Articolo 23 - Il rendiconto economico e modalità di approvazione**

1. L'esercizio sociale inizia il 1/1 e termina il 31/12 di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.15, co.2.

#### **Articolo 24 - Patrimonio**

1. Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni; eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'assemblea

straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

2. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.


3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui devono essere devoluti a fini sportivi ai sensi della normativa vigente.

### Articolo 26 - Norma di rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva a cui L'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.

Letto ed approvato dall'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del Club Subacqueo Sestri Levante il 26 gennaio 2024

Il Presidente:



Il Segretario:



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale I Milano  
Ufficio Territoriale Milano 1  
Registrato il 16-04-2024  
Serie .....3 ..... N° 1132  
Versati Euro ESENTE  
PER DELEGA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE  
IL FUNZIONARIO  
Ugo BARNERI

